

S. C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DELIBERAZIONE

OGGETTO: schema di Convenzione, inerente il Piano Urbanistico Operativo concernente l'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n.77 "Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto": approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Riqualificazione Edilizia;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 682/17.6.2011 "Attuazione del capo III della legge finanziaria regionale n. 22/2010- in materia di patrimonio", la Regione Liguria ha approvato l'elenco dei beni immobili di proprietà delle Aziende Sanitarie e degli Enti equiparati per i quali le Aziende stesse, ai sensi dell'art. 22 della L. R. 22/2010 hanno programmato l'alienazione;
- Con deliberazione n. 1265/22.11.2011 del Direttore Generale l'A.S.L. 3 ha approvato l'elenco dei beni immobili su cui era chiesta l'autorizzazione alla Regione all'alienazione ed in tale elenco è compresa l'intera area di Genova Quarto sita in via Giovanni Maggio 6 ("ex Ospedale Psichiatrico di Quarto"), dando alla Regione mandato ad accollarsi le incombenze connesse alle procedure di vendita degli stessi e definendo un piano di dismissione, con relativo cronoprogramma, degli immobili compresi nel predetto elenco, compatibili col piano di riassetto delle Strutture sanitarie in corso;
- Con successiva deliberazione n. 1429/28.12.2011 del Direttore Generale, a parziale modifica della
 deliberazione n. 1265 /22.11.2011, l' ASL 3 ha chiesto alla Regione Liguria di essere autorizzata ad
 escludere dalla stessa vendita i Padiglioni 7, 8 e 10 facenti parte dell' ex Ospedale Psichiatrico di Quarto
 per reinserirla nel patrimonio aziendale così da conservame l'originaria destinazione;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1712/29.12.2011, la Regione ha approvato l'alienazione dei beni immobili inseriti nella predetta deliberazione di Giunta n. 682/17.6.2011 ad A.R.T.E. la quale, con atto a rogito Notaro dott. Federico Cattanei repertorio n. 15319 raccolta 6787 del 30.12.2011, acquisiva la proprietà degli immobili inseriti nell'elenco, approvato dall'ASL 3 con deliberazione n. 1265/22.11.2011 del Direttore Generale, come modificato dalla deliberazione n. 1429/28.12.2011 del Direttore Generale , fra cui rientrano i padiglioni 1,2,3,11,12,13,14,18,19,20,22,23 e 24 dell' ex Ospedale Psichiatrico di Quarto;
- La Regione, il Comune di Genova, A.R.T.E. e l' A.S.L. 3 per quanto di rispettiva competenza hanno concordato di rivalorizzare i suddetti beni , dopo che siano state dismesse le originarie funzioni, per realizzare fra l'altro un polo sanitario di rilevante importanza per il levante genovese, concordando sul definire le relative varianti urbanistiche, eventualmente stipulando uno specifico accordo di programma;
- La Regione, A.R.T.E e l' A.S.L. 3 per quanto di rispettiva competenza hanno così definito un Atto d' intesa, che la presente Azienda ha approvato con deliberazione n. 443/26.7.2013 del Direttore Generale e sottoscritto in data 25.9.2013;
- Con deliberazione n. 48 del 23.7.2013 del Consiglio Comunale, il Comune di Genova ha promosso
 l'Accordo di programma fra i tre Enti suddetti per la riqualificazione dell'area dell' ex Ospedale

NUMERO-DATA ID: 228267

Psichiatrico di Quarto, approvando la variante urbanistica all'allora vigente Piano urbanistico Comunale (P.U.C.), inserendo l'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana e la collegata variante al progetto preliminare del P.U.C., con obbligo di recepimento nel progetto definitivo di P.U.C.;

- Con deliberazione n. 638/7.11.2013 del Direttore Generale l'A.S.L. 3 ha approvato il Programma degli interventi nell' ex Presidio socio sanitario di Quarto;
- Con deliberazione n. 1393/8.11.2013 della Giunta Regionale, la Regione Liguria ha approvato il predetto Accordo di programma che essa ha stipulato con il Comune di Genova, l'A.S.L. 3 ed A.R.T.E. per la riqualificazione dell' area dell' ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, approvando la conseguente variante urbanistica al vigente P.U.C.;
- Con deliberazione n. 673/25.11.2013 del Direttore Generale l'A.S.L. 3 ha approvato lo schema del citato Accordo di programma;
- E' stato stipulato in data 29.11.2013 il menzionato Accordo di programma, che in particolare dispone all'art. 2 lett. f) la stipula fra le parti di un atto di modifica dell'atto di trasferimento di beni immobili a rogito Notaro dott. Federico Cattanei, repertorio n. 15319 raccolta 6787 del 30.12.2011, per rideterminare la consistenza di quanto trasferito e di quanto rimane riservato alla scrivente A.S.L. nell'ambito immobiliare in oggetto, secondo quanto di seguito riepilogato:
- > da A.R.T.E. ad A.S.L. 3: Padiglioni 1,2,3,11,12,13,14,18,19,20,22,23 e 24;
- da A.S.L. 3 ad A.R.T.E.: Padiglioni 7,8 e 10; Palazzina ex Amministrazione palazzina C; aree di cui ai mappali 25, 44, 374, 1009 e 2397;
- Con deliberazione n. 133/24.2.2015 del Direttore Generale l'A.S.L.3, dando attuazione all'Atto di intesa ed all'Accordo di programma, ha approvato lo schema di "Atto ricognitivo e permuta con funzione modificativa dell'atto di compravendita in data 30 dicembre 2011" e che in data 26.2.2015 è stato stipulato l'atto, a rogito Notaro dott. Pietro Biglia di Saronno, contrassegnato col repertorio 40951 raccolta n. 29405;
- L'art. 9 del succitato Accordo di programma prevede che A.R.T.E. rediga il Piano Urbanistico Operativo (P.U.O.) previsto dalle modalità realizzative dell'Ambito, che poi è stato trasmesso da A.R.T.E. con nota prot. 3536/21.5.2015 nella quale è indicato anche l'invio al Comune di Genova per la relativa approvazione;
- Con deliberazione n. 399/29.5.2015 del Direttore Generale l'A.S.L.3 per quanto di competenza ha approvato un elaborato che definisce per ogni padiglione dell' ex Ospedale Psichiatrico di Quarto le attività che, conclusa la riorganizzazione, si eseguiranno negli stessi;
- In data 11 aprile 2016 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi ed in data 15 luglio 2016 si è svolta la seduta deliberante, che ha approvato il Progetto Unitario per la riqualificazione urbana dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto;
- Con determinazione dirigenziale n. 2016-118.0.0-13 in data 18 luglio 2016 del Direttore della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti il Comune di Genova ha concluso il procedimento della Conferenza dei Servizi 04/16, con conseguente approvazione del Progetto Unitario per la riqualificazione urbana dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto (in attuazione dell' Accordo di Programma, ex art.58 della Legge della Regione Liguria n.36/1997 s.m.i "Legge urbanistica regionale", sottoscritto fra Regione Liguria, Comune di Genova, A.S.L. 3 e A.R.T.E.);

NUMERO-DATA ID: 228267

- Il Progetto Unitario di cui sopra prevede due sub ambiti, ambito A (di proprietà di A.R.T.E. ed A.S.L.3) ed ambito B (di proprietà di Cassa Depositi Prestiti Immobiliare), ambiti che vengono regolamentati separatamente dal P.U.C. vigente;

- In particolare, il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, comprende il complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto nell'Ambito con disciplina urbanistica speciale, soggetto alla norma speciale n. 58, di seguito riportata:
 - "n. 58- Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del PUC 2000 relativa all'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana "Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto" n. 77, introdotto per effetto dell'Accordo di Programma stipulato, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii, fra la Regione Liguria, Comune di Genova, Azienda Sanitaria Locale n.3 Genovese e Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova per la riqualificazione urbana dell'area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto a Genova in via G. Maggio 6, sottoscritto il 29 novembre 2013 e perfezionato con firma digitale, in data 30 dicembre 2013";
- La scheda normativa dell'Ambito stabilisce che l'obiettivo della riqualificazione, da attuarsi tramite P.U.O.
 esteso all'intero ambito, è la realizzazione di un centro servizi integrato con funzioni diversificate che possa costituirsi quale polarità urbana, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e ambientali del contesto;
- Il P.U.O. è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 28 ottobre 2017 ed è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 51 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 s.m.i, alla Città Metropolitana e alla Regione Liguria;
- Ai sensi dell'art. 51 comma 6 lett. a) della L.R. n. 36/1997 s.m.i, il P.U.O. diventa efficace con la stipula della relativa Convenzione, inerente appunto al P.U.O. concernente l'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n.77 "Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto" e regolante i connessi adempimenti di carattere patrimoniale, come dettagliato nel relativo schema ivi allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nella versione definitiva datata 10.9.2018, per la conseguente stipulazione tra il Comune di Genova, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova (A.R.T.E. Genova) e A.S.L. 3;

Evidenziata la Relazione ID. 61848851 del 12.9.2018, acquisita sub B) al presente atto, in cui il Dirigente tecnico ing. Davide Nari, nella sua qualità di responsabile unico di procedimento (di seguito Rup) di sei appalti -elencati nella suddetta nota- ricadenti all'interno dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, dichiara che "Il contenuto della Convenzione Urbanistica necessario per la definizione dei rapporti e delle obbligazioni tra i soggetti coinvolti, ASL 3 e ARTE e il Comune di Genova, all'interno dell' area dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, si ritiene sia compatibile con l'attuazione degli interventi suindicati," (nella nota del Rup NdR) "pertanto si fornisce il nulla osta, per quanto di competenza, alla sottoscrizione di tale convenzione";

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le leggi della Regione Liguria n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006;

Visti altresì il D.P.R. 06.06.2001 n 380 s.m.i, la legge della Regione Liguria 07.04.1995 n. 25 e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.29/96 s.m.i per la definizione e l'aggiornamento della tariffa urbanistica approvate in attuazione della legge medesima, la legge della Regione Liguria 04.09.1997 n.36 s.m.i, la legge Regione Liguria 06.06.2008 n.16 s.m.i, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 novembre 2013, il P.U.C. del Comune di Genova in vigore dal 3 dicembre 2015 ed il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza ;

DELIBERA

- I) di approvare lo schema di Convenzione, inerente il P.U.O. concernente l'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n.77 "Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto" e regolante i connessi adempimenti di carattere patrimoniale, ivi allegato in schema sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la conseguente stipulazione tra il Comune di Genova, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova (A.R.T.E. Genova) e l' A.S.L. 3;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri diretti a carico dell'Azienda;
- 3) di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici dell' A.S.L. n.3;
- 4) di dare atto infine che la presente deliberazione è composta di quattro pagine e dei seguenti Allegati: Allegato sub A): schema di Convenzione, comprensivo di allegati tecnici, tra il Comune di Genova, A.R.T.E. Genova e la A.S.L.3, composto da ventinove pagine, Allegato sub B): Relazione del Rup costituita da due pagine, per un totale complessivo di trentacinque pagine.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE S. C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA (Dott. Ing. Benedetto MACCIO')

Visto per la verifica della regolarità contabile IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA' (Dott. Stefano GREGO)

BM/mc

Responsabile Procedimento: MACCIO' BENEDETTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Genova, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova (A.R.T.E. Genova) e l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese (A.S.L.3) inerente il Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) relativo all'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 77 "Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto", Municipio IX Levante ed i connessi adempimenti di carattere patrimoniale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ______, il giorno ______ del mese di ______, in Genova, via Garibaldi n 9. Innanzi a me _____ Sono comparsi Per una parte: Il Comune di Genova con sede in Genova, via Garibaldi n. 9, CF 00856930102, in persona di ______ nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede comunale, nella sua qualità di _____ munito degli idonei poteri a quanto infra in forza dell'art. 107, comma 3, e dell'art. 109, comma 2, del D. Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stipula il presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____ in seguito, per brevità, indicata come Comune; Per l'altra parte: l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese, con sede a Genova, via Bertani n. 4, C.F. e partita IVA n. 03399650104, in persona di _____ tita IVA n. 03399650104, in persona di _______, nato a ______, domiciliato per la carica in Genova, via Bertani n. 4, debitamente autorizzato con ____ suoi aventi causa, In seguito, per brevità, indicata come A.S.L.3;

in seguito, per brevità, indicata come A.R.T.E.;

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunciano meco d'accordo all'assistenza dei testimoni a questo, mediante il quale:

l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova (A.R.T.E. Genova), con sede a Genova, via Bernardo Castello n. 3, C. F. e partita IVA n. 00488430109, in

domiciliato per la carica in Genova, via Bernardo Castello n. 3, debitamente autorizzato con _______, e/o suoi aventi causa,

premesso che

- come risulta da atto ricognitivo e permuta con funzione modificativa dell'atto di compravendita in data 30 dicembre 2011, atto a rogito Notaio Biglia di Saronno del 26 febbraio 2015 n. rep. 40591:
 - 1.1. A.R.T.E. è proprietaria di alcuni immobili (fabbricati e terreni), facenti parte del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, siti in via Giovanni Maggio n. 6, della superficie catastale di circa 52.000 mq, censiti al Catasto Terreni di Genova, sez. 7, foglio 6, mappali 25, 44, 374, 2596, nonché, per quanto riguarda i fabbricati, al Catasto Fabbricati di Genova, sez. urbana QUA, foglio 6, mappali 29 sub 4 (con graffato il mappale 2503), 548 sub 7 (con graffati i mappali 2569 sub 1 e 2571 sub 1), 2568, 2569 sub 2, 2569 sub 3 (con graffato mappale 2571 sub 2), 2569 sub 4 (con graffato mappale 2571 sub 3);
 - 1.2. A.S.L.3 è proprietaria di immobili, con relative aree pertinenziali, facenti parte dei complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, siti in Via Giovanni Maggio n. 6, censiti al Catasto Terreni di Genova, sez. 7, foglio 6, mappale 1020 nonché al Catasto Fabbricati di Genova, sez. urbana QUA foglio 6 mappale 2570;
- 2. ASL 3 è inoltre proprietaria dei mappali censiti al Catasto Terreni di Genova sez. 7 foglio 6 con il mappale 1009, di mq. 19, e mappale 2595, di mq 257 (quest'ultimo derivato, in seguito a frazionamenti, dal mappale 28), in forza di atto di devoluzione (Deliberazione di Giunta regionale n. 701 del 28 febbraio 1997) trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Genova in data 12 giugno 1997 R.P. n. 10003;
- 3. il compendio immobiliare, di cui al precedente punti 1 e 2, avente superficie catastale pari a mq 71.363, è individuato nella Tav. 1 PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE PROPRIETA' allegata sub "_______", e costituisce parte del più ampio complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico, la cui residua porzione (c/d "Nuovo Istituto") è stata trasferita a CDP Immobiliare, al fine della valorizzazione degli immobili in essa inclusi;
- 4. il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), approvato con D.C.R. n. 6/1990, e successive varianti, nell'Assetto Insediativo classifica l'area di intervento Tessuti Urbani (TU), disciplinata dall'art 38 delle relative Norme di Attuazione; l'Assetto Geomorfologico classifica le suddette aree in regime normativo di Modificabilità di tipo B (MO-B), disciplinato dall'art. 67, l'Assetto Vegetazionale classifica i luoghi come COL-ISS-MA (Colture Impianti sparsi di serre Mantenimento);
- 5. l'area in esame è soggetta a tutela ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, inoltre tutto il complesso denominato ex Ospedale Psichiatrico di Quarto è sottoposto a vincolo di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo;
- 6. il Piano di Bacino Ambito 14, approvato con D.C.P. n. 66/2002 e ss. mm. e ii., nella "Carta della suscettività al dissesto" individua le classi di suscettività al dissesto, per le aree in esame, in massima parte come Suscettività Molto Bassa (PG0), per la restante parte Suscettività Bassa (PG1) e Suscettività media (PG2);
- 7. in data 29 novembre 2013, previa approvazione con procedimento di Conferenza di Servizi, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997 e ss. mm. e ii. tra Regione Liguria, Comune di Genova, Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese e A.R.T.E., per la riqualificazione urbana dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, con connessa variante al P.U.C. allora vigente e a quello adottato, consistente nell'introduzione dell'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 77 (PUC 2000, in allora vigente) e della Norma Speciale n. 58 (nuovo PUC);

- 8. l'art. 13 del citato Accordo di Programma "Prescrizioni integrative dell'Accordo" stabilisce che "costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma le prescrizioni, condizioni, e raccomandazioni tutte formulate dalle Amministrazioni stipulanti e dalle altre Amministrazioni ed Enti, che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi e che hanno formulato pareri, nulla osta ed assentimenti di qualsiasi natura e tipo, come in premesse riportate";
- 9. gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, pertanto, anche al fine di adempiere alle suddette prescrizioni, hanno congiuntamente individuato i contenuti fondamentali della progettazione da estendere a tutto il complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico mediante la predisposizione di un progetto definito "Progetto Unitario";
- 10. in coerenza con le disposizioni suindicate, A.R.T.E., con nota prot. n. 1107 del 25 febbraio 2016, e CDP Immobiliare, con nota prot. n. 829 del 4 marzo 2016, hanno presentato al Comune di Genova istanza per l'attivazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.241/1990 e ss. mm. e ii. per l'approvazione del Progetto Unitario;
- 11. in data 11 aprile 2016 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi ed in data 15 luglio 2016 si è svolta la seduta deliberante, che conclusivamente ha approvato il Progetto Unitario per la riqualificazione urbana dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto;
- 12. con determinazione dirigenziale n. 2016-118.0.0.-13 del 18 luglio 2016 si è concluso il procedimento della CDS 4/16, con conseguente approvazione del Progetto Unitario;
- 13. Il richiamato Progetto Unitario, in particolare, ha illustrato i seguenti aspetti:
- 13.1. i criteri di intervento sugli edifici esistenti;
- 13.2. le linee guida per le nuove costruzioni;
- **13.3.** l'assetto infrastrutturale, energetico e vegetazionale paesaggistico dell'intero complesso;
- 14. il Progetto Unitario prevede 2 sub ambiti, ambito A (di proprietà di A.R.T.E. e A.S.L.3 di cui al precedente punto 1) e ambito B (di proprietà di CDP Immobiliare), ambiti che vengono disciplinati distintamente dal P.U.C. vigente;
- 15. in particolare, il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, comprende il complesso di cui al precedente punto 1 nell'Ambito con disciplina urbanistica speciale, soggetto alla norma speciale n. 58, di seguito riportata "n. 58
 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del PUC 2000 relativa all'Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana "Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto" n. 77, introdotto per effetto dell'Accordo di Programma stipulato, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii, fra la Regione Liguria, Comune di Genova, Azienda Sanitaria Locale n.3 Genovese e Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova per la riqualificazione urbana dell'area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto a Genova in via G. Maggio 6, sottoscritto il 29 novembre 2013 e perfezionato con firma digitale, in data 30 dicembre 2013":
- 16. la scheda normativa dell'Ambito stabilisce che obiettivo della riqualificazione, da attuarsi tramite PUO esteso all'intero ambito, è la realizzazione di un centro servizi integrato con funzioni diversificate che possa costituirsi quale polarità urbana, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e ambientali del contesto;
- 17. l'area in esame, in relazione a cui è stato presentato il PUO, di cui infra, è suddivisa in cinque Settori, dove:
- **17.1.** per i Settori 2 e 3 le funzioni caratterizzanti sono residenza, alberghi, residenze turistico alberghiere e servizi privati;
- 17.2. il Settore 5 ha funzione esclusivamente infrastrutturale (viabilità e parcheggi) e riguarda le nuove sistemazioni previste tra Via Redipuglia, il retro dell'istituto Marco Polo e la Via Raimondo;
- 17.3. inoltre, nello specifico, le previsioni inerenti i cinque Settori sono:

- 17.3.A. nel <u>Settore 1</u>, destinato a servizi di interesse generale e di interesse comune, è previsto principalmente il mantenimento di alcune funzioni sanitarie in atto e la realizzazione di una nuova piastra ambulatoriale per il levante cittadino;
- 17.3.B. nel <u>Settore 2</u>, destinato principalmente a funzioni urbane, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie Agibile senza limiti dimensionali se realizzata all'interno degli edifici, mentre l'incremento di Superficie Agibile è consentito nel limite del 20% della S.A. esistente se questo avviene per effetto dell'incremento volumetrico comunque non oltre il 20% del volume geometrico esistente ed esclusivamente in presenza di un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico e funzionale;
- nel <u>Settore 3</u>, destinato principalmente a funzioni urbane, sono consentiti anche interventi di sostituzione edilizia con incremento della Superficie Agibile nel limite del 10% della S.A. esistente e comunque non eccedente il 20% del volume geometrico esistente esclusivamente in presenza di un progetto che ne dimostri la compatibilità architettonica e funzionale, ed è inoltre consentita la nuova costruzione esclusivamente per effetto di recupero di S.A. preventivamente demolita a condizione che la nuova costruzione si caratterizzi per il qualificato inserimento rispetto al contesto architettonico e ambientale. Tale edificazione deve avere Superficie Agibile massima non superiore a 5.400 mq con asservimento del Settore 4;
- 17.3.D. il <u>Settore 4</u>, riservato alla fruizione pubblica per il tempo libero, può essere destinato solo a servizi pubblici di quartiere per il verde urbano attrezzato per una superficie minima di 25.000 mq;
- 17.3.E. nel <u>Settore 5</u> sono previste funzioni esclusivamente infrastrutturali (viabilità e parcheggi pubblici con verde di arredo);
- 18. per quanto riguarda le modalità di attuazione del sub Ambito A dell'Accordo di Programma, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono subordinati alla preventiva approvazione di un P.U.O. esteso all'intero Ambito Speciale (sub Ambito A), che si dia carico, in particolare, di individuare le aree a parcheggio pubblico di accosto alla piastra sanitaria, gli accessi al complesso e di programmare il previsto allargamento di via Redipuglia e l'accessibilità da via Raimondo, gli spazi e/o immobili da destinare a standard urbanistici, ferme restando le destinazioni previste nei Settori 1 e 4:
- 19. per quanto riguarda gli standard prescritti e le prestazioni aggiuntive, il citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 29 novembre 2013, stabilisce che:
- 19.1. gli spazi previsti nel Settore 4 concorrono, previa imposizione di servitù perpetua di uso pubblico a favore del Comune, agli standard urbanistici indotti dalle funzioni da insediare nei Settori 2 e 3;
- i fabbricati e gli spazi destinati alle attrezzature di interesse generale previsti nel Settore 1 non concorrono agli standard urbanistici indotti dalle funzioni da insediare nei Settori 2 e 3;
- i fabbricati e gli spazi per attrezzature pubbliche di interesse comune previsti nel Settore 1 (padiglioni n. 15, 16, 17 e 21) concorrono agli standard urbanistici indotti dalle funzioni da insediare nei Settori 2 e 3. La dimensione dei servizi pubblici a livello di quartiere destinati a verde urbano attrezzato, da realizzare nel Settore 4 con specifico atto di asservimento immobiliare, non può essere inferiore a 25.000 mg;
- 20. il P.U.O., inoltre, anche al fine di garantire l'ammissibilità in rapporto al P.T.C. provinciale, deve intendersi unitario e deve farsi carico di dare completa attuazione alla disciplina di area del P.T.C. del Verde Provinciale, come definita nella "Prescrizione specifica in rapporto al sistema del verde del PTC provinciale", sia con la progettazione che con le relative pattuizioni contenute nella convenzione;

- 21. in data 08.05.2015, con nota prot. n. 3142, A.R.T.E. ha presentato il prescritto PUO, predisposto in conformità a quanto disposto dall'art. 50 della L.R. n. 36/1997 e ss. mm. e ii.; 22. il perimetro del P.U.O. comprende l'Ambito soggetto a norma speciale n. 58, nonché aree esterne di proprietà di A.S.L.3, della Città Metropolitana di Genova e del Comune di Genova, come evidenziato nell'allegata "Tav. 2 - SETTORI" allegata sub 23. in particolare, il PUO individua 5 Settori, in ragione della differente destinazione funzionale, come di seguito indicato: Settore 1: destinato al mantenimento delle funzioni sanitarie di interesse 23.1. generale in atto e alla realizzazione della nuova piastra ambulatoriale del levante cittadino, oltreché al mantenimento ed integrazione delle funzioni sociali e culturali presenti in sito nella porzione destinata a servizi di interesse Settore 2 e Settore 3: destinati prevalentemente a funzioni urbane; 23.2. Settore 4: destinato alla fruizione pubblica per il tempo libero e al 23.3. mantenimento del carattere naturale del luogo e del paesaggio; Settore 5 destinato esclusivamente ad infrastrutture viarie (viabilità e 23.4. parcheggi pubblici) per l'adeguamento di via Raimondo quale accessibilità di uso pubblico, il collegamento viario tra via Redipuglia e via Raimondo, l'adequamento di via Redipuglia nel tratto dall'angolo del "Vecchio Istituto" alla nuova connessione viaria con via Raimondo, aree a parcheggio pubblico di accosto alla piastra sanitaria e verde di arredo urbano; 24. detto P.U.O. prevede, inoltre, il mantenimento dei percorsi porticati imponendone l'uso pubblico passanti all'interno del complesso, con i relativi collegamenti verticali (scale ed ascensori) e percorrenze di connessione tra i Settori 1, 2 e 3 di cui - Area 5 dell'allegata "Tav. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "______ 25. il PUO è stato adottato con DGC n. 254 del 28 ottobre 2017 ed è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 51 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e ss. mm. e ii., alla Città Metropolitana e alla Regione Liguria; 26. il PUO è stato, altresì, pubblicato per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 16 novembre 2017 al 16 dicembre 2017), in tale periodo non sono pervenute osservazioni; 27. con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _ approvato il PUO, e in particolare, ai sensi del punto del dispositivo della citata DGC n _______, è stato indicato quale termine per la stipula della convenzione del PUO il _____ è stato sottoscritto accordo tra A.R.T.E., ASL3 e C.D.P. Immobiliare, relativo alla messa a disposizione delle aree necessarie per l'accesso al complesso di proprietà di A.R.T.E. e di ASL3, oggetto del presente atto; è stato sottoscritto accordo tra A.R.T.E. e ASL3, relativo alla messa a disposizione delle aree necessarie per l'accesso al complesso di proprietà di A.R.T.E. e di ASL3, per la definizione delle rispettive obbligazioni circa gli impegni previsti nel presente atto e per la determinazione delle servitù e concessioni di aree e immobili, oggetto del presente atto; __ è stato sottoscritto un accordo tra A.R.T.E. e Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, finalizzato a definire le condizioni per la messa a disposizione e cessione al Comune, ad avvenuta esecuzione e collaudo
 - 32. nulla osta alla sottoscrizione della convenzione, conforme alla bozza approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n _______ del ______;

31. ai sensi dell'art. 51, comma 6 lettera a) della L.R. n. 36/1997 e ss. mm. e ii., il PUO

diventa efficace con la stipula della relativa convenzione;

arredo:

dei relativi lavori, delle aree, destinate a viabilità, parcheggi pubblici e verde di

33.	nulla osta alla sottoscrizione della convenzione, conforme alla bozza approvata con Decreto del Direttore Generale di ASL3 n del;			
34.	nulla osta alla sottoscrizione della convenzione, conforme alla bozza approvata con Decreto dell'Amministratore di A.R.T.E. n del			
	Visti			
_	il D.P.R. 06.06.2001 n 380 e ss. mm. e ii.;			
_	la legge Regione Liguria 07.04.1995 n. 25 e le deliberazioni del Consiglio Comunale			
	n. 29/96 e successive modifiche per la definizione e l'aggiornamento della tariffa urbanistica, approvate in attuazione della legge medesima;			
-	la legge Regione Liguria 04.09.1997 n. 36 e successive modifiche e integrazioni;			
_	la legge Regione Liguria 06.06.2008 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;			
-	l'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 novembre 2013;			
-	il P.U.C. del Comune di Genova, in vigore dal 3 dicembre 2015;			
_	il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;			
_	la/le deliberazione/i			
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:			
Articolo 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE				
1.1.	Costituisce oggetto della presente convenzione l'attuazione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) relativo al complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, Municipio IX Levante di cui al Sub Ambito A del Progetto Unitario come in premessa approvato ed in conformità al Progetto menzionato nelle premesse, premesse che devono considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la definizione di pattuizioni patrimoniali relative al compendio in esame.			

1.2. La presente convenzione definisce il quadro di riferimento e le obbligazioni a carico dei soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PUO, da attuare con le modalità indicate nelle relative Norme di Attuazione, che si intendono integralmente richiamate, ancorché non materialmente allegate, nonché a quanto previsto dal presente atto.

Articolo 2 STRUTTURA DEL P.U.O. E PREVISIONI INSEDIATIVE

- 2.1. Le quantità complessive indicate nel P.U.O. costituiscono valori massimi degli interventi possibili, mentre le dimensioni delle opere di urbanizzazione e delle aree di standard indicano valori minimi.
- 2.2. Come anche previsto nelle Norme di Attuazione del PUO, gli interventi riferiti all'intero perimetro del PUO sono suddivisi in settori, come di seguito individuati e rappresentati nell'allegata "Tav. 2 SETTORI" allegata sub "______":

Settore 1

Corrispondente a parte del complesso edificato "Vecchio Istituto", interessato da interventi di carattere pubblico (mantenimento delle funzioni sanitarie in atto, realizzazione della nuova piastra ambulatoriale del levante cittadino, e mantenimento e potenziamento del polo formativo sanitario ed integrazione delle funzioni sociali e culturali presenti) con percorsi pedonali di uso pubblico di accesso e distribuzione interna al "Vecchio Istituto".

Settore 2

Ristrutturazione di parte del complesso edificato del cosiddetto "Vecchio Istituto", che verrà destinato a funzioni private, con percorsi pedonali di distribuzione interni di uso pubblico, comprensivi di collegamento all'autorimessa del settore 3 tramite scale ed ascensore di uso pubblico.

Realizzazione di un'autorimessa in struttura, destinata in parte a parcheggi pertinenziali delle funzioni private, ed in parte a parcheggi a servizio delle attività sanitarie insediate nel Settore 1.

Settore 3

<u>Funzioni private</u> (interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione per effetto del recupero di S.A. derivante da contestuali o anticipati interventi di demolizione) con S.A. totale di circa mq. 6.500; percorsi pedonali di uso pubblico di accesso e connessione al "Vecchio Istituto" ed alla viabilità pubblica.

<u>Parcheggi interrati</u>, di cui una parte (circa mq 2.220) di uso pubblico con sosta regolamentata a sistema tariffario, la restante parte per parcheggi privati pertinenziali.

Settore 4

Opere di sistemazione del verde naturalistico, con realizzazione di percorso ciclopedonale e scalinata di collegamento a Via Raimondo.

Settore 5

<u>Viabilità e spazi accessori</u>: realizzazione di un nuovo collegamento pubblico tra via Redipuglia e Via Raimondo, con aree a parcheggio di accosto alla piastra sanitaria, interventi di adeguamento su Via Redipuglia e Via Raimondo, parcheggi pubblici e aree verdi di arredo urbano, interessanti aree di proprietà di A.S.L.3, di Città Metropolitana, di A.R.T.E. e del Comune di Genova.

2.3. Spazi destinati al soddisfacimento degli standard urbanistici

- **2.3.1.** Gli edifici e gli spazi pubblici che assolvono interamente al soddisfacimento del fabbisogno di standard indotto dagli interventi previsti dal P.U.O. nei settori 2 e 3 sono di seguito individuati:
- 2.3.1.2. Immobili da cedere al Comune, con aree di pertinenza, ubicati nel Settore 1 (Padiglioni nn. 15, 16, 17 e 21), aventi Superficie Agibile complessiva di circa mq. 2.730 (Relazione Illustrativa "Tabelle superfici stato attuale e di progetto") e superficie territoriale complessiva di circa mq 3.707 (Area 7 della "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI") allegata sub
- 2.3.1.3. Parcheggi di uso pubblico, ubicati nel Settore 3, per una superficie complessiva di circa mq. 2.223 Area 2 della "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "_______",;

Articolo 3. OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPAZI DESTINATI A STANDARD E SERVIZI

3.1. Urbanizzazione primaria e sistema degli accessi

3.1.1. A.R.T.E. e A.S.L.3, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a realizzare nei termini di seguito indicati, a propria cura e spese, le seguenti sistemazioni e/o interventi, destinati a garantire l'accessibilità e la regolare

transitabilità e fruibilità pedonale e carrabile dell'ambito di che trattasi, secondo le modalità previste dal presente atto:

- 3.1.1.1. Adeguamento di via Raimondo (su aree di A.R.T.E. e Città Metropolitana), quale viabilità pubblica, così come rappresentato nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "______" Area 6A di circa mq 1.724 (urbanizzazione primaria a carico di A.R.T.E. per l'accessibilità al Settore 3);
- 3.1.1.2. Realizzazione di collegamento viario pubblico tra via Redipuglia e via Raimondo (su aree di A.S.L.3 e Città Metropolitana), con marciapiede e parcheggio lungo strada con verde di arredo, in parte a sbalzo su area di proprietà della Città Metropolitana, rappresentato nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "_______", Area 6B di circa mq 970 (urbanizzazione primaria a carico di A.R.T.E. e di A.S.L.3);
- 3.1.1.3. Adeguamento di via Redipuglia (su aree di Città Metropolitana e Comune di Genova), con parcheggi lungo strada, nel tratto compreso dall'angolo del "Vecchio Istituto" alla connessione viaria con il nuovo collegamento a via Raimondo, meglio rappresentato nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "_______" Area 6C di circa mq 418 (urbanizzazione primaria a carico di A.R.T.E. e di A.S.L.3);
- 3.1.1.4. Parcheggi pubblici non interrati con verde di arredo di accosto alla piastra sanitaria e alle funzioni pubbliche ubicate nel Settore 1 (su aree di A.R.T.E. e in parte a sbalzo su area di proprietà di Città Metropolitana), per una superficie complessiva di circa mq 1.360, evidenziati dell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "______" Area 3 di circa mq 682 e area 4 di circa mq 682 (urbanizzazione primaria a carico di A.R.T.E. e di A.S.L.3);
- 3.1.1.5. Riqualificazione di percorsi di uso pubblico all'interno del complesso del "Vecchio Istituto", inclusi gli accessi lato ponente e levante, con scale e ascensori, connessi a percorrenze di uso pubblico lungo i prospetti laterali, evidenziati nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "______" Area 5 (urbanizzazione primaria a carico di A.R.T.E. fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.1.1.1.);
- 3.1.2. Le sistemazioni, di cui al precedente punto 3.1.1., devono essere complete di tutti gli impianti necessari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianto di illuminazione, di smaltimento delle acque meteoriche, nonché della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.
- 3.1.3. La realizzazione degli interventi e delle sistemazioni previste al precedente punto 3.1.1. deve avvenire secondo le modalità definite nelle Norme di Attuazione del P.U.O., che si intendono integralmente richiamate, ancorché non materialmente allegate, nonché in conformità alle disposizioni stabilite nel presente atto.
- 3.2. Urbanizzazione secondaria Verde urbano attrezzato di uso pubblico Parcheggi
- **3.2.1.** A.R.T.E. si impegna a realizzare, a sua cura e spese, le seguenti opere di urbanizzazione secondaria:
- **3.2.1.1.** sistemazione dell'area di Verde naturalistico, con percorso ciclopedonale e scalinata da Vla Raimondo, avente superficie di circa mq 26.885, ubicata nel Settore 4, come rappresentata nell'allegata "Tav. 3 OPERE

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "_____ " - Area 1;

- 3.2.1.2. parcheggi di uso pubblico nel Settore 3 del PUO, per una superficie di circa mq. 2.220, adeguatamente accessibili, evidenziati nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "_____" Area 2, completi e finiti di tutti gli impianti necessari, nonché della segnaletica verticale ed orizzontale.
- 3.2.2. Le sistemazioni, di cui al presente punto 3.2 devono intendersi comprensive di tutti gli impianti necessari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti di illuminazione, spazi attrezzati per la sosta, raccolta e smaltimento acque meteoriche, e delle eventuali ulteriori dotazioni che verranno definite in sede di presentazione del progetto definitivo.

3.3. Edifici destinati alle attrezzature di interesse generale per le funzioni sanitarie

3.3.1. A.S.L.3 si impegna a riservare e mantenere gli edifici e gli spazi previsti nel Settore 1 che sono destinati alle attrezzature sanitarie di interesse generale, alle funzioni accessorie e allo svolgimento di tali funzioni, assumendone i relativi oneri di realizzazione e di mantenimento;

3.4. Prescrizioni inerenti la fase attuativa

- A.R.T.E. e A.S.L.3 si obbligano a presentare, per quanto di competenza, come definito ai punti 3.1 e 3.2, e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.1.1.1., contestualmente al progetto edilizio per gli insediamenti di rispettivo interesse, il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, la cui realizzazione è prevista a loro carico, ai sensi dei precedenti punti 3.1 e 3.2 nonché a presentare all'Ufficio Alta Sorveglianza, entro e non oltre tre mesi dal rilascio del/dei titoli abilitativi relativo/i agli interventi previsti dal P.U.O., la progettazione esecutiva delle opere, di cui ai precedenti punti 3.1. e 3.2., completa di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Alta Sorveglianza ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, nonché del computo metrico estimativo, necessario per accertarne l'esatto importo, ai fini e per gli effetti di cui ai successivi articoli 6 (scomputo dal contributo per il rilascio del permesso di costruire) e 14 (garanzie).
- **3.4.2.** La documentazione, di cui al precedente punto 3.4.1., dovrà inoltre essere corredata da un cronoprogramma, relativo ai tempi di realizzazione dei lavori.
- 3.4.3. La documentazione, di cui sopra, dovrà essere ritenuta idonea ed approvata dai competenti settori tecnici comunali e dagli enti ed aziende erogatori di servizi, debitamente verificata e validata se e in quanto necessario, ed essere conforme alla vigente normativa, ivi compresa quella relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alle disposizioni particolari contenute nel presente atto.
- **3.4.4.** A.R.T.E. ed A.S.L.3 si obbligano ad apportare alla suddetta progettazione le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dai settori tecnici comunali, nonché dagli enti ed aziende che gestiscono i pubblici servizi.

3.5. Cessione degli immobili qualificati come standard urbanistici

3.5.1. A.R.T.E. con il presente atto cede, senza corrispettivo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.1., al Comune, i seguenti immobili, la cui superficie, unitamente agli spazi da sistemarsi ai sensi del precedente punto 3.2. assolve interamente al fabbisogno di standard indotti dagli interventi previsti dal PUO ed al fine del correlativo scomputo dalla quota per opere di urbanizzazione del contributo di costruzione:

- 3.5.1.1. Immobili ubicati nel Settore 1 (padiglioni nn. 15, 16, 17 e 21), con relative aree pertinenziali, aventi superficie complessiva di mq 3.707 circa e superficie agibile di circa 2.730 mq, individuati nella "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "______" Area 7 e nelle Tabelle Superfici di cui alla Relazione Illustrativa.
- 3.5.2. Per quanto riguarda la gestione delle parti comuni, se e in quanto necessario, si fa rinvio a quanto previsto dalle norme civilistiche; Comune di Genova, A.R.T.E. e A.S.L.3 si impegnano inoltre a definire opportuni accordi per la ripartizione millesimale delle spese di funzionamento degli immobili (riscaldamento, fognatura, acqua, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo) e per eventuali servitù relative ai necessari impianti.
- 3.5.3. Gli immobili di cui al presente punto 3.5., catastalmente individuati con il mappale 2568, C.F. di Genova, Sez. Q, Foglio QUA/6, riportato nella "TAV 1 PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETÀ" allegata sub "_______", vengono ceduti in proprietà al Comune liberi da oneri, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, nello stato in cui si trovano alla data odierna, come risultante dallo stato di consistenza sottoscritto dalle parti, noto ed accettato dalla parte cessionaria.
- 3.5.4. Gli immobili passeranno in consegna al Comune contestualmente alla stipulazione del presente atto, fatti salvi diversi accordi tra le parti, previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti, e verranno utilizzati anche per la ricollocazione delle attività e funzioni socio-sanitarie, attualmente svolte negli immobili di A.S.L.3 Genovese, oggetto di riqualificazione al fine della realizzazione della piastra sanitaria del Levante e del polo formativo sanitario.
- 3.5.5. In caso di mancata attuazione, in tutto o in parte, degli interventi previsti dal presente P.U.O., A.R.T.E. nulla avrà a pretendere dal Comune in ordine alla cessione e/o all'utilizzo degli immobili, di cui al presente punto 3.5, rinunciando sin d'ora espressamente ad ogni e qualsiasi rivendicazione, risarcimento e/o contropartita in merito.

3.6. Cessione delle aree destinate a viabilità e parcheggi

3.6.1. Cessione delle aree di proprietà di A.R.T.E - A.S.L.3

- A.R.T.E. ed A.S.L.3 si impegnano a cedere, senza corrispettivo, le aree, individuate nella "Tav. 4 "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON INDICAZIONE DELLE PROPRIETA" allegata sub "_____" interessate dalle sistemazioni per viabilità, parcheggi pubblici e verde di arredo pubblico, previste dal presente P.U.O., indicate al punto 3.1 della presente Convenzione, subordinatamente all'intervenuto collaudo delle relative opere e nello specifico:
- 3.6.1.1.1 Area costituente parte dell'adeguamento di Via Raimondo, di cui al punto 3.1.1.1, di superficie pari a mq. 1.000 circa, rappresentata in colore grigio nella Tavola n. 4 (parte dell'area 6A Tav. 3);
- 3.6.1.1.2 Area costituente parte dei parcheggi pubblici di accosto alla piastra sanitaria ed alle funzioni pubbliche ubicate nel Settore 1 per una superficie di mq 682 circa, rappresentata in colore grigio nella Tavola n. 4 (area 3 Tav. 3);
- 3.6.1.1.3 Area costituente parte del nuovo collegamento viario per una superficie di mq. 186 circa, rappresentata in colore verde nella Tavola n. 4 (parte dell'area 6B Tav. 3):

3.6.2. Cessione/costituzione di diritti reali relativi alle aree di Città Metropolitana interessate da interventi di viabilità e parcheggi

- 3.6.2.1. Per quanto riguarda le aree interessate dai lavori per viabilità pubblica e parcheggi pubblici e verde di arredo pubblico, di cui al precedente art. 3.1, di proprietà di Città Metropolitana di Genova, individuate nella allegata "TAV 4 "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON INDICAZIONE DELLE PROPRIETA" allegata sub "_______", comprese nel Settore 5 del P.U.O., e nello specifico:
- 3.6.2.1.1. Area costituente parte dell'adeguamento di Via Raimondo, di cui al punto 3.1.1.1, di superficie pari a mq. 724 circa rappresentata in colore ocra nella Tavola n. 4 (parte dell'area 6A Tav. 3);
- 3.6.2.1.2. Area costituente parte dei parcheggi pubblici di accosto alla piastra sanitaria ed alle funzioni pubbliche ubicate nel Settore 1 per una superficie di mq 682 circa, rappresentata in colore ocra nella Tavola n. 4 (area 4 Tav. 3);
- 3.6.2.1.3. Area, costituente parte del collegamento viario pubblico tra Via Redipuglia e Via Raimondo, con marciapiede e parcheggio lungo strada con verde di arredo, di cui al precedente punto 3.1.1.2, di superficie pari a mq. 784 circa rappresentata in colore ocra nella Tavola n. 4 (parte dell'area 6B Tav. 3);
- 3.6.2.1.4. Area, costituente parte dei parcheggi pubblici di accosto alla piastra sanitaria ed alle funzioni pubbliche per una superficie di mq. 48 circa, rappresentata in colore ocra nella Tavola n. 4 (parte dell'area 6C Tav. 3) e posta in adiacenza all'area di circa mq 370 di proprietà comunale, parte dell'adeguamento di Via Redipuglia, di cui al precedente punto 3.1.1.3, rappresentata in colore viola nella Tavola n. 4 (parte residua dell'area 6C Tav. 3);

A.R.T.E. dichiara, sotto la sua responsabilità di avere acquisito formale assenso, da parte della Città Metropolitana, all'esecuzione dei lavori di cui al presente PUO, nonché dichiarazione di impegno a mettere a disposizione le stesse aree entro giorni ______ dalla formale richiesta, per l'esecuzione dei lavori.

3.6.2.2.	Le parti danno atto che, come anche evidenziato al punto 30 delle premesse, con atto in data la Città Metropolitana di Genova si è impegnata, nei confronti del Comune e di A.R.T.E., alla cessione al Comune e/o alla costituzione di diritti reali sulle aree, costituenti parte della nuova viabilità e della sistemazione a parcheggi pubblici di accosto alla piastra sanitaria, come sopra individuate, senza oneri e/o corrispettivo a carico della Civica Amministrazione, ad avvenuto completamento e collaudo dei relativi lavori, e si è impegnata inoltre, in caso di trasferimento dell'area ad altro soggetto, a trasferire coerentemente le predette obbligazioni di cessione/asservimento all'uso
	coerentemente le predette obbligazioni di cessione/asservimento all'uso pubblico.

Opzione alternativa:

In ragione del mancato raggiungimento di accordo sulle modalità e condizioni per la cessione/costituzione di diritti reali sulle aree di che trattasi al Comune di Genova, le parti danno atto che, come previsto dall'art. 54 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., l'approvazione del PUO equivale a dichiarazione di pubblica utilità, costituendo quindi presupposto per l'attivazione della relativa procedura espropriativa;

In tale caso il Comune di Genova assumerà a proprio carico gli oneri derivanti dall'acquisizione/costituzione di diritti reali sulle aree, come sopra individuate, tramite accordi bonari e/o esproprio, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.

Gli atti di trasferimento della proprietà/costituzione di diritti reali relativi alle aree di proprietà di Città Metropolitana dovranno in particolare contenere specifici accordi in ordine alla ripartizione degli oneri manutentivi dei manufatti e delle aree in capo alle parti.

3.7. Costituzione di servitù di uso pubblico

- 3.7.1. A.R.T.E. e A.S.L.3, per quanto di rispettiva competenza, con il presente atto, dichiarano di costituire, così come costituiscono, servitù di uso pubblico, sulle seguenti aree, con le opere, gli impianti e manufatti che verranno su di esse realizzati, come meglio definiti nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub " ":
- **3.7.1.1.** area di verde naturalistico, con percorso ciclopedonale e scalinata da Via Raimondo, avente superficie di mq. 26.885, ubicata nel Settore 4 (area 1);
- **3.7.1.2.** percorsi di uso pubblico, all'interno del complesso del "Vecchio Istituto", porticati passanti inclusi gli accessi lato ponente (scale ed ascensori) e levante (area 5);
- 3.7.2. A.R.T.E. si impegna inoltre a costituire servitù di uso pubblico sulle seguenti aree, con le opere, gli impianti e manufatti che verranno su di esse realizzati, come meglio definiti nell'allegata "Tav. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON INDIVIDUAZIONE STANDARD URBANISTICI" allegata sub "_______":
- **3.7.2.1.** spazi destinati a parcheggio, ubicati nel Settore 3, della superficie di mq. 2.220 circa (area 2);
- 3.7.3. In relazione agli spazi, di cui al precedente punto 3.7.2.1., in fase di presentazione del progetto definitivo, dovranno essere puntualmente identificati su appositi elaborati planimetrici gli spazi da asservire; dovrà inoltre essere definito e sottoscritto, contestualmente al collaudo e prima dell'agibilità del complesso privato, alla cui attuazione è collegata la realizzazione dei predetti spazi a parcheggio, apposito disciplinare per la gestione del parcheggio in esame, al fine di definirne le condizioni e le modalità per la fruizione pubblica, anche in termini di tariffe.

3.8. Manutenzioni

- **3.8.1.** A.R.T.E. si impegna, per sé e/o aventi causa, a provvedere, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, delle opere e degli impianti e manufatti realizzati, di cui al precedente punto **3.7.2.1**. assumendo a proprio carico a proprio carico tutti gli oneri e le spese conseguenti.
- 3.8.2. A.R.T.E. si impegna inoltre per sé e/o aventi causa a provvedere alla manutenzione straordinaria dell'area, opere ed impianti su di essa realizzati, di cui al precedente punto 3.7.1.1. (Settore 4); per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell'area medesima, i relativi oneri saranno condivisi in ragione dell'inserimento di funzioni di interesse generale nei Settori 2 e 3 tra A.R.T.E, suoi aventi causa e Comune di Genova. In tal caso detta condivisione di oneri sarà meglio definita in apposito separato accordo da approvare e sottoscrivere prima del collaudo delle opere stesse. Dovranno in particolare essere garantite in fase di manutenzione, le prescrizioni indicate nel "Disciplinare di gestione del verde di uso pubblico" allegato al presente atto da sottoscriversi contestualmente al collaudo delle opere stesse e preliminarmente all'agibilità degli edifici privati del Settore 3.
- 3.8.3. Nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dal PUO, dovranno in ogni caso essere garantiti, da A.R.T.E. e da A.S.L.3 (quest'ultima limitatamente alla porzione di sua proprietà ed anche alle porzioni non di proprietà da essa utilizzate finché ne sarà esclusivo utilizzatore), i necessari interventi manutentivi dello spazio verde e la regolare transitabilità dei percorsi, nonché dei percorsi pedonali, asserviti all'uso pubblico, ai sensi dei precedenti punti 3.7.1.1. e 3.7.1.2.; in particolare, per gli interventi manutentivi sul verde, si fa rinvio a quanto stabilito dalle "Linee guida per gestione e manutenzione del verde" contenute nel Fascicolo "B.18 Indagini vegetazionali Relazione tecnica".

- 3.8.4. A.R.T.E. e ASL3 si impegnano inoltre a concordare preventivamente le modalità per apertura/chiusura degli spazi ad uso pubblico, assumendo in proposito opportuni accordi con i competenti Uffici comunali; per quanto riguarda gli spazi a parcheggio, tali clausole dovranno essere inserite nell'apposito disciplinare per la definizione degli aspetti gestionali e tariffari, di cui al precedente punto 3.7.3., che dovrà altresì individuare i posti auto a servizio degli immobili ceduti al Comune con il presente atto.
- 3.8.5. Ad interventi ultimati, dovranno infine essere definiti, d'intesa tra le rispettive proprietà, specifici accordi in ordine alla ripartizione degli oneri di manutenzione relativi ai percorsi pedonali di uso pubblico all'interno del "Vecchio Istituto".

Articolo 4. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

4.1. A.R.T.E., fermo restando il beneficio a scomputo dal contributo di costruzione per quanto previsto all'art. 6.1., si impegna a corrispondere al Comune, all'atto del rilascio del titolo abilitativo, il contributo per oneri di urbanizzazione, a norma del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001, e della Legge Regione Liguria n. 16/2008 e ss. mm. e ii., definito sulla base della Legge Regione Liguria n. 25/1995, nella misura, nei termini, con le prescrizioni e con le modalità vigenti al momento della richiesta del predetto titolo abilitativo.

Articolo 5. CONTRIBUTO PER IL COSTO DI COSTRUZIONE

- 5.1. A.R.T.E. si impegna a corrispondere al Comune, all'atto del rilascio del titolo abilitativo, la quota del contributo concernente il costo di costruzione, a norma del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n 380/2001, e della Legge Regione Liguria n. 16/2008 e ss. mm. e ii., definito sulla base della Legge Regione Liguria n. 25/1995, nella misura, nei termini, con le prescrizioni e con le modalità vigenti al momento della richiesta del predetto titolo abilitativo.
- A norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge Regione Liguria 07.04.1995
 n. 25, la quota di contributo concernente il costo di costruzione non è mai scomputabile.

Articolo 6. SCOMPUTO DAL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- 6.1. Dal contributo afferente il permesso di costruire commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, così come determinato al precedente articolo 4, sarà riconosciuto a scomputo l'importo, corrispondente al valore attribuito agli immobili di cui al precedente punto 3.5; aì fini dello scomputo, viene considerato l'importo di € 2.250.000,00, dichiarato congruo dall'Agenzia delle Entrate, AGE.AGEDP-GE.REGISTRO UFFICIALE.0101227.13-06-2017-U.
- 6.2. Dal contributo afferente il permesso di costruire commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, così come determinato al precedente articolo 4, sarà inoltre scomputato, al momento del rilascio del titolo abilitativo, con le prescrizioni e le modalità vigenti, il costo delle opere di urbanizzazione che la parte privata si è impegnata a realizzare, di cui al precedente articolo 3.1.1.1., 3.1.1.2 , 3.1.1.3 e 3.1.1.4..

- Il costo delle opere, di cui al precedente punto 6.2., sarà determinato in via preliminare da A.R.T.E., all'atto della presentazione del progetto di livello definitivo per l'ottenimento del titolo edilizio abilitativo, con riferimento al Prezzario regionale Opere Edili della Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, dovrà essere preventivamente valutato e ritenuto congruo dai competenti Uffici deputati all'alta sorveglianza delle opere di urbanizzazione.
- Il Comune, ai fini degli scomputi, assumerà i costi delle opere di urbanizzazione, come determinati ai sensi del precedente punto 6.2, soltanto a titolo provvisorio; per quanto riguarda le opere di cui al precedenti punti 3.1.1.1., 3.1.1.2. e 3.1.1.3.e 3.1.1.4., se e in quanto da attuarsi direttamente dal titolare del permesso di costruire, l'importo definitivo sarà quello risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, parte integrante della documentazione, di cui al precedente punto 3.4.1., al netto dell'I.V.A., scontato del ribasso medio ottenuto dal Comune relativo a procedure di gara per opere assimilabili.
- 6.5. Fermo restando che gli interventi edilizi di competenza di A.S.L. 3 non sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione, A.R.T.E. e A.S.L.3, per quanto di competenza, si impegnano in ogni caso a realizzare le opere, di cui al precedente punto 6.2, ed a cedere e/o asservire le aree e gli impianti relativi, anche se il costo complessivo delle opere stesse dovesse risultare superiore all'importo del contributo dovuto, afferente il permesso di costruire, restando quindi a loro carico la differenza ed essendo escluso qualsiasi diritto a conquaglio.
- Qualora il costo complessivo delle opere, sommato all'importo di cui al precedente punto 6.1., risultasse invece inferiore all'importo del contributo dovuto, sommato ai costi eventualmente sostenuti dal Comune per l'acquisizione/costituzione di diritti reali sulle aree di proprietà di Città Metropolitana, ai sensi del precedente punto 3.6., l'eventuale differenza a debito dovrà essere corrisposta al Comune all'atto del collaudo dei lavori, in cui sarà definito l'esatto importo delle opere ammesse a scomputo, e sarà dato atto dei costi eventualmente sostenuti dal Comune per l'acquisizione/costituzione di diritti reali sulle aree di Città Metropolitana, ai sensi del precedente punto 3.6.

Articolo 7. ENTI ED AZIENDE DI GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

- **7.1.** A.R.T.E. ed A.S.L.3, per le opere di rispettiva competenza, si obbligano a richiedere agli Enti ed Aziende, che gestiscono i pubblici servizi di rete e le infrastrutture viarie e tecnologiche, le prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione delle opere ed a conformarvisi.
- **7.2.** Detti soggetti si intendono soggetti terzi rispetto al Comune, anche se costituiti o partecipati dallo stesso Comune.

Articolo 8. DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE

- **8.1.** La superficie del comprensorio interessato dall'intervento sarà destinata agli usi specificati nel progetto.
- **8.2.** Tutte le aree, gli edifici, gli impianti e i manufatti destinati ad opere di urbanizzazione resteranno vincolati alle destinazioni d'uso indicate nei progetto.
- **8.3.** Le domande per il rilascio del permesso di costruire seguiranno le ordinarie norme e disposizione di legge vigenti in materia.

Articolo 9. ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- 9.1. Fasi di intervento prescrizioni particolari
- **9.1.1.** L'attuazione degli interventi previsti dal P.U.O. dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- 9.1.1.1. Gli interventi nel Settore 1, relativi all'insediamento della Casa della Salute e delle attività sanitarie e sociali, possono essere attuati anticipatamente rispetto agli altri, ferma restando la garanzia di un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici di accosto, anche in via provvisoria ed in aree limitrofe, secondo le modalità individuate nelle allegate "TAVV. 6 e 7 - INDIVIDUAZIONE POSTI AUTO A SERVIZIO INSEDIAMENTO ASL_STATO DI FATTO e PROGETTO" allegate sub __" e sub "______", nonché la percorribilità dei percorsi interni e dei relativi accessi. Dovranno inoltre essere realizzati, previa presentazione di idonea progettazione ai sensi del precedente punto 3.4., gli interventi di riqualificazione dei percorsi di uso pubblico, di cui al punto 3.1.1.5., per la parte di proprietà A.S.L.3, per cui dovrà essere approvato il collaudo, ovvero assunto il provvedimento di presa d'atto del C.R.E, prima del completamento dei lavori previsti nel Settore 1.
- **9.1.1.2.** I Settori 2 e 3 possono essere realizzati in unica fase, tramite permesso di costruire unitario, ovvero per singoli Settori, con distinti permessi di costruire, alle seguenti condizioni:
- 9.1.1.2.1 il Settore 2 subordinatamente all'attuazione, contestuale agli interventi privati, dell'adeguamento di via Raimondo (punto 3.1.1.1.), alla riqualificazione dei percorsi porticati di uso pubblico e relativo accesso (con scale ed ascensori) lato ponente (punto 3.1.1.5), all'individuazione dei parcheggi pertinenziali, anche in via provvisoria, nell'attiguo Settore 3, previ necessari specifici accordi con il soggetto proprietario delle relative aree;
- 9.1.1.2.2 il Settore 3 subordinatamente alla completa realizzazione, contestuale agli interventi privati, di tutte le urbanizzazioni e delle opere previste dal P.U.O., di cui ai precedenti punti 3.1. e 3.2.
- 9.1.1.3. Durante l'esecuzione degli interventi nel Settore 1, nel Settore 2 e nel Settore 3, deve essere garantita una adeguata dotazione di parcheggi pubblici di accosto (un minimo di 120 posti auto) garantendo nel contempo la percorribilità del percorsi porticati di uso pubblico e dei relativi accessi esistenti al complesso in assenza di barriere architettoniche;
- 9.1.1.4. È consentita, in via transitoria, l'individuazione di soluzioni alternative dell'assetto infrastrutturale del settore 5, fermo restando che dovranno essere garantite equivalenti condizioni di accessibilità e transitabilità carrabile dell'ambito di che trattasi, fermo restando l'obbligo della parte privata all'esecuzione degli interventi sulla viabilità previsti al precedente punto 3.1.; l'attuazione della soluzione transitoria, qualora prescelta in fase esecutiva, unitamente all'adempimento di quanto previsto al successivo punto 9.1.1.5., costituisce presupposto idoneo per l'agibilità del complesso privato.
- 9.1.1.5. Nel caso di attuazione della viabilità secondo soluzione alternativa transitoria, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 9.1.1.4, all'atto del collaudo sarà quantificato il valore delle opere di viabilità, previste dal presente atto, e non realizzate per effetto della scelta di ricorrere alla suddetta soluzione transitoria alternativa; tale importo,

maggiorato del 10%, dovrà essere corrisposto dalla parte privata prima dell'approvazione del collaudo stesso.

9.2. Modalità e procedimenti attuativi

- 9.2.1. A.R.T.E., con la sottoscrizione del presente atto, assume per sé e/o aventi causa la qualifica di soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione, come tale tenuto a garantire ed assolvere, in via unitaria, gli impegni di realizzazione delle opere stesse, fatta salva la ripartizione dei relativi oneri, in conformità a quanto previsto dal presente atto, nonché dagli accordi intercorsi tra A.R.T.E. ed A.S.L. 3, richiamati in premessa, e fatto in ogni caso salvo quanto previsto al precedente punto 9.1.1.1.
- 9.2.2. Il soggetto titolare del/dei titolo/i edilizio/i abilitativo/i relativo/i agli interventi previsti dal P.U.O., ai fini dell'attuazione delle opere di urbanizzazione, qualora, in fase di presentazione del progetto definitivo, risultino soggette alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, è individuato/i quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera o) del D. Lgs. n. 50/2016, e, come tale, dovrà affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, di cui al precedente punto 3.2., nel rispetto della vigente normativa, nonché garantirne la realizzazione congiuntamente all'intervento privato, secondo la tempistica e le modalità stabilite ai sensi del presente atto; a tale fine procederà a quanto previsto dall'art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
- **9.2.3.** In ogni caso la stazione appaltante non potrà partecipare alla procedura di selezione, neanche in forma indiretta, attraverso soggetti con i quali sussistano rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. o tali da configurare un unico centro decisionale.
- 9.2.4. Per l'attuazione delle opere, di cui al punto 3.1., realizzabili direttamente a carico del soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis, del DPR n. 380/2001 e ss. mm. e ii., se e in quanto di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in ogni caso assicurato il rispetto dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 9.2.5. A.R.T.E. si obbliga inoltre, a garantire l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in conformità alla progettazione esecutiva, preventivamente esaminata dall'Ufficio Alta Sorveglianza e successivamente debitamente validata, ed alle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento e ad inserire, nel contratto con l'impresa/e individuata/e per lo svolgimento dei lavori, l'assunzione, in modo integrale e senza riserve, degli obblighi, relativi all'attuazione delle opere di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dal presente atto, ivi compreso il rispetto dei tempi di realizzazione, come definiti in base al cronoprogramma da presentarsi contestualmente al progetto esecutivo delle opere, valutato e ritenuto congruo dall'Ufficio Alta Sorveglianza, che dovrà tenere conto altresì delle modalità e fasi di intervento, stabilite ai sensi delle Norme di Attuazione, e delle disposizioni contenute nel presente atto.
- 9.2.6. A.R.T.E. si impegna a informare tempestivamente il Comune di tutte le fasi procedurali relative all'assegnazione dei lavori ed alla relativa attuazione, nel rispetto della vigente normativa, fermo restando che è facoltà del Comune richiedere, in qualsiasi momento, informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti, chiedere pertinente documentazione in merito, nonché accedere ai cantieri per le opportune verifiche.
- 9.2.7. Dovranno in ogni caso essere comunicati, all'Ufficio Alta Sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa/e individuata/e per l'esecuzione degli stessi, il nominativo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione.

- 9.2.8. A.R.T.E. si impegna ad affidare e a far realizzare le opere, oggetto del presente atto, da soggetti che posseggano e mantengano, per tutta la durata dei lavori, i requisiti necessari per l'esecuzione degli stessi, requisiti da dimostrare, a semplice richiesta, con idonea documentazione (D.U.R.C., attivazione di copertura antinfortunistica, documentazione di Piano della Sicurezza, polizze assicurative per i rischi di esecuzione, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo).
- **9.2.9.** Al fini e per gli effetti di cui al successivi articoli 14 (garanzie) e 15 (inadempienze) l'Ufficio Alta Sorveglianza, previa acquisizione del parere e/o degli atti di competenza del collaudatore incaricato ai sensi del successivo articolo 11, procederà alle verifiche e/o ai nulla osta di competenza.
- **9.2.10.** La disciplina definitiva di regolazione del traffico dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Pianificazione della Mobilità e gli oneri derivanti dalla realizzazione, integrazione, rifacimento della segnaletica verticale, orizzontale ed eventualmente luminosa saranno tutti a carico della parte privata.
- **9.2.11.** Possibili priorità nella esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere richieste dal Comune in attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale o di particolari programmi della Civica Amministrazione.
- **9.2.12.** Ove necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, A.R.T.E. si impegna a richiedere preventivamente ad ASTER S.p.A. ed alla Polizia Municipale i pareri tecnici di rispettiva competenza. Eventuali prescrizioni e condizioni dagli stessi espressi dovranno essere ottemperati in fase esecutiva.
- **9.2.13.** A.R.T.E. si impegna, inoltre, al perfetto ripristino finale dello stato dei luoghi, garantendo la riproposizione accurata di tutti gli elementi e manufatti costitutivi dell'area manomessa, che risultavano prima dell'installazione del cantiere (pavimentazione, segnaletica verticale ed orizzontale, impianti luce e semafori, aiuole, alberature etc.): a tal fine si obbliga a redigere, a inizio e fine lavori, in collaborazione con ASTER S.p.A. per quanto di sua competenza, appositi verbali, corredati da dossier fotografici e stati di consistenza.
- **9.2.14.** A.R.T.E. assume a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri relativi all'attuazione delle opere previste dal presente atto, manlevando la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, ivi compresi i rapporti con l'impresa/e individuata/e in relazione alla regolare esecuzione delle opere.

Articolo 10. TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI CESSIONE/COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO DELLE AREE RELATIVE

- 10.1. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 9, A.R.T.E. si impegna a garantire il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione, di cui ai punti 3.1. e 3.2., entro il termine stabilito dall'art. 34 della legge Regione Liguria n. 16/2008 e ss. mm. e ii.
- 10.2. Ai fini di cui sopra, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori degli edifici si dovrà provvedere ad analoga dichiarazione per le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 3; sarà facoltà del Comune richiederne l'immediata apertura al pubblico nelle more degli adempimenti di cui ai successivi articoli 11 (esecuzione dei lavori e responsabilità relative) e 12 (modalità per la cessione/asservimento delle aree e delle relative opere ed impianti).

Articolo 11. ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ RELATIVE

- 11.1. L'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 3 saranno coordinati e controllati dalla struttura comunale incaricata dell'Alta Sorveglianza nel rispetto delle specifiche competenze tecniche dei vari Uffici Comunali; i tecnici preposti avranno pertanto libero accesso ai cantieri e alla pertinente documentazione.
- 11.2. La data di inizio delle opere dovrà essere comunicata alla struttura comunale incaricata dell'Alta Sorveglianza delle opere di urbanizzazione e al controllo dell'attività edilizia, a mezzo raccomandata e/o pec, con preavviso di almeno dieci giorni.
- 11.3. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d'opera, in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche, da parte di un professionista individuato dalla parte privata, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, d'intesa con la Civica Amministrazione.
- 11.4. Le opere medesime saranno soggette altresì al collaudo concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche ed al collaudo statico delle strutture.
- **11.5.** Le spese di collaudo, compresi i compensi dei collaudatori, si intendono a carico di A.R.T.E. e/o aventi causa.
- 11.6. Nei casi consentiti dalla legge, il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in conformità alla vigente normativa.
- 11.7. A.R.T.E. si impegnano a fornire la massima collaborazione ed assistenza al collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione eventualmente richiesta dallo stesso e al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.
- 11.8. A.R.T.E. manleva sin d'ora, per sé e/o aventi causa, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'affidamento ed esecuzione dei lavori stessi, responsabilità che vengono pertanto per intero assunte da A.R.T.E e/o aventi causa.

Articolo 12. MODALITÀ PER LA CESSIONE/ASSERVIMENTO DELLE AREE E DELLE RELATIVE OPERE ED IMPIANTI

- 12.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10 (termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di cessione/costituzione di servitù di uso pubblico delle aree relative), e fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3.5. e 3.7.1., nonché l'eventuale attivazione di accordi bonari/procedimento espropriativo, nei modi previsti al precedente punto 3.6., il contratto definitivo e/o gli atti necessari per la cessione e la costituzione di servitù sulle opere di urbanizzazione e sulle aree, come previsto al precedente articolo 3, saranno stipulati ad avvenuta ultimazione di tutte le opere previste e, in ogni caso, subordinatamente all'intervenuto collaudo di tutte le opere a carico Di A.R.T.E. e A.S.L.3, di cui al richiamato articolo 3.
- 12.2. La superficie delle aree in cessione/da asservire di cui al precedente articolo 3 ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la loro esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale e/o ai necessari accatastamenti degli immobili, da redigersi a cura e spese di A.R.T.E. e/o aventi causa, e da consegnare al Comune all'atto del collaudo, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree e/o consistenza degli immobili.
- 12.3. A.R.T.E e A.S.L.3 si impegnano alla rettifica dei confini e/o delle consistenze degli spazi da cedere al Comune e/o da asservire all'uso pubblico, qualora ciò

- si rendesse necessario in sede di collaudo, a causa di errori o di approssimazioni verificatisi in sede di attuazione, assumendo a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
- 12.4. Le aree, oggetto di cessione, che dovranno essere cedute libere da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, nonché sgombere da persone o cose e con le più ampie garanzie da evizione, passeranno in consegna al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione dopo il perfezionamento dei relativi atti di cessione e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti; tuttavia il Comune si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata ancora prima del perfezionamento dei suddetti atti nel caso che ravvisi la necessità di una urgente utilizzazione degli immobili stessi per i fini previsti dalla presente convenzione.

Articolo 13. TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZI

- In caso di trasferimento, anche parziale, a terzi degli immobili oggetto dei presente atto, A.R.T.E. e A.S.L.3 si impegnano a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di cessione, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal presente atto, rimanendo tuttavia obbligata, in solido con gli stessi, in caso di mancato formale ed integrale trasferimento degli obblighi medesimi.
- 13.2. In caso di trasferimento delle aree, costituenti i Settori 2 e 3 del P.U.O., a due o più soggetti distinti, nei relativi atti di cessione dovrà essere inserita apposita clausola che preveda l'obbligazione solidale pro quota per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste dal P.U.O. in capo a tutti i soggetti cessionari.
- 13.3. Con riguardo alla fase successiva alla conclusione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, eventuali subentri di terzi restano subordinati alla formale assunzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 14. GARANZIE

- 14.1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto, A.R.T.E. e/o aventi causa si impegna, anche per la quota di opere a carico di A.S.L. 3, di cui al precedente punto 3.1. a consegnare al Comune, all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo, idonea fideiussione (con scadenza incondizionata, fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune) prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1º settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, alle condizioni stabilite dai competenti settori comunali.
- 14.2. La fideiussione sarà prestata per un importo pari al costo di tutte le opere che A.R.T.E e A.S.L.3 si impegnano a realizzare, risultante dal computo metrico estimativo riferito ai costi rilevati nel "Prezzario Regionale Opere Edili" della Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria". in caso di anticipata esecuzione degli interventi di A.S.L. 3, ai sensi del precedente punto 9.1.1.1., potrà non essere prestata fideiussione per gli interventi di

- urbanizzazione posti a carico di A.S.L. n. 3, ai sensi del medesimo punto 9.1.1.1., a condizione che il Comune di Genova abbia preso atto dell'avvenuta regolare esecuzione degli interventi stessi, in conformità a quanto previsto ai precedente art. 11.
- 14.3. L'importo delle fideiussioni sarà altresì maggiorato del 10%, in misura atta a garantire la Civica Amministrazione dalle spese che la stessa dovrebbe indirettamente sostenere nell'ipotesi di esecuzione diretta delle opere disposte, previo incameramento delle garanzie, in conseguenza dell'inadempimento della parte privata;
- A.R.T.E. dovrà aggiornare l'importo delle fideiussioni, in ragione dell'eventuale maggior costo delle opere di urbanizzazione, come definitivamente calcolato a seguito dell'elaborazione del computo metrico estimativo di cui al precedente punto 3.4.1.
- 14.5. L'importo della fideiussione potrà altresì essere aggiornato annualmente d'ufficio, rispetto al valore iniziale, da parte dell'Ufficio Alta Sorveglianza, qualora il medesimo risultasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi come sopra determinata.
- 14.6. Le garanzie di cui sopra saranno, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotte parzialmente fino alla misura del 70%, in relazione al compimento delle singole opere e/o porzioni funzionali cui si riferiscono, da farsi constare da apposita certificazione, con l'obbligo comunque per la parte privata di integrare la garanzia medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze.
- 14.7. Il residuo 30% della garanzia sarà svincolato soltanto dopo l'esito positivo di tutti i collaudi e contestualmente alla stipulazione degli atti di cessione/asservimento delle opere e delle relative aree di sedime; per le opere, le cui aree risultano asservite con il presente atto, ai sensi del precedente punto 3.7.1., il relativo importo sarà integralmente svincolato subordinatamente all'approvazione del collaudo delle opere.
- 14.8. Le fideiussioni dovranno abilitare il Comune ad ottenere il pagamento della somma richiesta, fino alla concorrenza dei massimali garantiti, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di pagamento, a semplice richiesta, senza eccezioni, formalità e senza preventiva pronuncia del Giudice, restando esclusi sia il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al secondo comma dell'articolo 1944 C.C., sia l'eccezione di cui al primo comma dell'articolo 1957 dello stesso codice.
- **14.9.** Le polizze dovranno inoltre riportare l'autentica notarile della firma e della qualità di agente del sottoscrittore.
- 14.10. Ancorché le garanzie siano commisurate al valore delle opere, di cui al precedente art. 3, esse sono prestate per tutte le obbligazioni, connesse all'attuazione del presente atto, per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della parte privata.

Articolo 15. INADEMPIENZE

15.1. In caso di inadempienza di A.R.T.E./A.S.L.3 e/o aventi causa a quanto previsto dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione, il Comune, previa diffida secondo i termini di legge, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori. Cessata l'inadempienza, la sospensione sarà revocata.

- **15.2.** Il Comune potrà inoltre risolvere la convenzione, previa semplice diffida a mezzo raccomandata A.R., nei sequenti casi:
- **15.2.1.** gravi e/o reiterate inadempienze in relazione a quanto previsto al precedente art. 9 (Attuazione del Progetto);
- 15.2.2. mancato rispetto dei termini per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, salvi i ritardi dovuti a cause non imputabili ad ARTE/ASL e/o aventi causa;
- esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione e/o mancata ottemperanza agli obblighi di manutenzione delle aree asservite all'uso pubblico con il presente atto;
- **15.2.4.** rifiuto a stipulare gli atti di cessione/asservimento degli immobili come previsto dalla presente convenzione;
- **15.2.5.** mancata integrazione nel termine fissato dal Comune della garanzia cauzionale di cui al precedente articolo 14 (garanzie);
- **15.2.6.** mancato inserimento, da parte di ASL/ARTE e/o aventi causa, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente articolo 13 (trasferimento degli immobili a terzi);
- **15.2.7.** reiterate e/o gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

Articolo 16. TRASCRIZIONE


- **16.1.** La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta, a cura e spese di ASL3/A.R.T.E., così come gli atti, di cui al successivo punto 16.2.
- Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento al Comune delle proprietà delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali.
- L'esecuzione dei lavori resta comunque subordinata all'effettivo rilascio del titolo abilitativo nonché alla realizzazione, da parte di A.R.T.E e/o aventi causa, del programma edificatorio previsto, secondo le modalità ed i termini specificati ai precedenti articoli 9 (attuazione del progetto) e 10 (termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di cessione/costituzione di servitù delle aree relative).


Articolo 17, SPESE


- 17.1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione e sue conseguenti sono a carico di A.R.T.E. e A.S.L.3, che chiedono le agevolazioni fiscali in materia.
- 17.2. Resteranno altresì a carico di A.R.T.E. i compensi e le spese, gli oneri tributari e fiscali conseguenti all'attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisizione di opere e manufatti da parte del Comune, nonché le spese relative agli atti pubblici di cessione e/o asservimento previsti in convenzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto 3.6. (assunzione oneri acquisizione aree CM a carico del Comune)


Articolo 18. EFFICACIA DELLA CONVENZIONE - RINVIO ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.U.O.


18.1.	La presente convenzion stipulazione della mede	ne avrà efficacia per 10 anni, decorrenti dalla data di esima.	
18.2.	Per quanto non espre quanto applicabili, alle con deliberazione di Gi	ssamente previsto nel presente atto si fa rinvio, in norme di attuazione del presente P.U.O., approvate iunta Comunale n del, ralmente richiamate, note ed espressamente accettate	
Allegati:			
	Tav. 1 ~ PLANIMETRIA	CATASTALE CON INDICAZIONE DELLE PROPRIETÀ	
-	Tav. 2 – SETTORI alle	gata sub ""	
-	Tav. 3 – OPERE DI UR INDIVIDUAZIONE STA	BANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON NDARD URBANISTICI allegata sub "	
-	Tav. 4 - OPERE DI UR PROPRIETA' allegata s	BANIZZAZIONE PRIMARIA CON INDICAZIONE DELLE	
=	Tav. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CON INDICAZIONE DELLE PROPRIETA' allegata sub ""		
=	Tav. 6 – INDIVIDUAZI ASL_STATO DI FATTO	ONE POSTI AUTO A SERVIZIO INSEDIAMENTO allegata sub ""	
-		ONE POSTI AUTO A SERVIZIO INSEDIAMENTO ata sub ""	
Comune di	Genova		
A.S.L.3 Ge	novese		
A.R.T.E. Ge	enova		



















ASL 3 Sistema Sanilario Regione Liguria

S.C. Riquelificazione Editizia

11 CCT 2018

Assegnato a ..

www.asi3.liguria.it

DIPARTIMENTO TECNICO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Corso Onofrio Scassi, 1
Ospedale Villa Scassi
16149 Genova
dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it

Al Direttore della S.C. Riqualificazione edilizia

Ing. Benedetto Macciò

0000422343va20/09/2018 - 2010egato Utente 2 (A02)

Prot nº

OGGETTO: Piano Urbanistico Operativo ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto – Convenzione Urbanistica tra ARTE, ASL3 e Comune di Genova – relazione per il nulla osta del RUP al fine dell'attuazione degli interventi sul P.S.S. di Genova Quarto

Relativamente alla Convenzione Urbanistica tra ARTE, ASL3 e Comune di Genova di cui in epigrafe e allegata alla presente, si rappresenta quanto segue.

ASL3 Genovese e A.R.T.E. Genova sono proprietarie di parte dei complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico. In data 29 novembre 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.59 della L.R. n.36/1997 e s.m.i., tra Regione Liguria, Comune di Genova, ASL3 Genovese e ARTE per la riqualificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, successivamente, è stato sottoscritto in data 26/02/2015 atto ricognitivo e di permuta a rogito rep. 40591 Notaio Biglia di Saronno, con funzione modificativa dell'atto di compravendita del 30/12/2011 tra le parti.

Con determinazione dirigenziale n. 2016-118.0.0.-13 del 18 luglio 2016 si è concluso il procedimento della CDS 4/16, con conseguente approvazione del Progetto Unitario per la riqualificazione urbana dell'area dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto. Con DGC n. 43 del 23/03/2017 è stato adottato il PUO CDP Imm e con DGC n. 236 del 20 ottobre 2017 lo stesso è stato approvato e con DGC n. 254 del 28 ottobre 2017 è stato adottato il PUO ARTE.

Il suddetto Progetto Urbanistico Operativo (PUO ARTE) costituisce oggetto della Convenzione urbanistica relativa al complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto.

In data 07/11/2013, con Deliberazione n. 638, veniva approvato il Programma degli interventi presso l'ex P.S.S. di Genova Quarto, con il quale venivano evidenziate le future

Man



destinazioni dei padiglioni di proprietà ASL 3 Genovese e veniva definita la lista degli interventi da eseguire.

Il sottoscritto avolge il ruolo di R.U.P. per i seguenti appatti, ricadenti all'interno dei P.S.S. di Genova Quarto:

- Cod. 404 LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA CREAZIONE DELLA NUOVA "CASA DELLA SALUTE" ALL'INTERNO DEL P.S.S. DI GENOVA QUARTO
- Cod. 406 INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSCHIATRICHE C/O STRUTTURA EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA QUARTO
- Cod. 350 P.S.S. DI GENOVA QUARTO, VIA MAGGIO, 6 RESTAURO DEL PADIGLIONE MONUMENTALE E DELLE FACCIATE DI PARTE DEI PADIGLIONI STORICI DEL VECCHIO ISTITUTO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE
- Cod. 408 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FRIGORIGENA ED ELETTRICA PRESSO I FONDI DEL PAD. 22/23 E RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO P.S.S. DI GENOVA QUARTO
- Cod. 409 REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO LEVANTE DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PRESSO IL P.S.S. DI GENOVA QUARTO
- Cod. 410 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE PRESSO IL P.S.S. DI GENOVA QUARTO

Tali opere sono previste nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato con Deliberazione n. 288 del 21/06/2017.

Il contenuto della Convenzione Urbanistica, necessario per la definizione dei rapporti e delle obbligazioni tra i soggetti coinvolti, ASL 3 e ARTE, e il Comune di Genova, all'interno dell'area dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, si ritiene sia compatibile con l'attuazione degli interventi suindicati, pertanto si fornisce il nulla osta, per quanto di competenza, alia sottoscrizione di tale convenzione.

Si porgono i migliori saluti,

Il Dirigente

Responsabile Unico dal Procedimento

(Ing. Davide Nari)